



Comune di Saviano

Città Metropolitana di Napoli

Ordinanza Sindacale n° 42 del 10/07/2018

IL SINDACO

Oggetto: divieto di abbruciamento di materiali vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle pratiche agricole.

Visto l'art. 32 della Costituzione secondo cui "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";

Visto l'art. 15 della legge n° 225/1992 secondo cui il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile;

Vista la Legge Regionale n°11/1996;

Visto il D. Lgs n° 152 /2006 che detta norme in materia ambientale;

Visto l'art. 182 comma 6 bis, come introdotto dall'art. 14 comma 8 della legge n°116/2014 secondo cui " *Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";*

Atteso che dalla serie storica dei dati statistici elaborati dalla competente Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno;

Rilevato che anche nella corrente stagione esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale di incendio;

Visto il Decreto Dirigenziale Regionale n°156 del 19/06/2018 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero Territorio della Regione Campania Anno 2018" che dispone per il periodo compreso tra il **15 giugno e il 30 settembre 2018** il **DIVIETO ASSOLUTO DI BRUCIATURA DI VEGETALI, LORO RESIDUI O ALTRI MATERIALI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE NEI TERRINI AGRICOLI, ANCHE SE INCOLTI, DEGLI ORTI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE' LA COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI FORESTALI**

Visto il D. Lgs n°267/2000

Ordina



Comune di Saviano

Città Metropolitana di Napoli

Per le ragioni sopra precisate e qui integralmente richiamate, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, che su tutto il Territorio del Comune di Saviano, **dal giorno di pubblicazione, all'albo pretorio, della presente ordinanza e fino al 30/09/2018 è imposto il divieto di abbruciamento di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, nei giardini, nei parchi pubblici e privati.**

Dispone

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sul Sito internet del Comune di Saviano e sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione affinché abbia la più ampia diffusione;

Sia altresì comunicata :

Prefettura di Napoli;

Stazione di Carabinieri di Saviano;

Polizia Municipale;

Settore Ambiente ed Ecologia;

Regione Campania – Assessorato all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile.

Incarica

La Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e/o Organi di Controllo alla vigilanza circa l'osservanza della presente Ordinanza.

Avverte

Che la trasgressione del divieto, fatta salva ed impregiudicata l'azione penale, ove dovuta per legge, sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000 che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25.00 ad € 500.00 e che potrà essere estinta secondo le modalità di cui alla legge n°689/81.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi del D.Lgs.n°104/2010 al Tar Campania entro 60 giorni dallo scadere del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente atto sostituisce le Ordinanze Sindacali precedentemente emanate sullo stesso argomento o comunque incompatibili.



Il Sindaco
Dott. Carmine Sommese